

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "San Benedetto 2.0 ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica, sede e durata

È costituita, ai sensi del codice civile e del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito indicato come CTS), l'Organizzazione di Volontariato denominata "**San Benedetto 2.0 ODV**" (di seguito indicata come Associazione).

L'Associazione ha sede nel Comune di Casalecchio di Reno. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica dello statuto ed è assunta con delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è costituita per lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del CTS.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 32 del CTS.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione è di ispirazione cristiana cattolica ed opera in coerenza con i valori evangelici.

ART. 3 – Attività di interesse generale

L'associazione svolge le attività di interesse generale di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Art. 4 – Attività specifiche svolte

L'associazione ispirandosi ai principi della carità cristiana, si propone in particolare di:

- prendersi cura degli "ultimi", persone che vivono in strada o in situazioni di disagio estremo;
- fornire direttamente beni essenziali, come cibo, bevande e vestiti (elenco non esaustivo) alle persone disagiate;
- impegnarsi ad ascoltare e conoscere le persone, comprenderne le storie, i problemi, le necessità e individuare soluzioni specifiche per il miglioramento delle condizioni di vita;
- sostenere le persone nella ricerca di un lavoro o una soluzione abitativa;
- collaborare con associazioni ed istituzioni, che abbiano finalità non a scopo di lucro e siano utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccogliere fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari;
- provvedere alla formazione spirituale dei volontari anche avvalendosi di un assistente spirituale;
- stipulare accordi e convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche o private per la promozione e l'esercizio delle attività istituzionali;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle elencate;
- compiere di ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 5 - Attività diverse

L'associazione può svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Art. 6 – Ammissione del socio

All'associazione possono aderire le persone fisiche ~~maggiorenni~~ che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione, sottostare al suo statuto e osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'ammissione di un nuovo associato si svolge con le modalità di cui all'art. 23 del CTS.

La deliberazione è annotata nel libro degli associati previo versamento della quota annuale.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla assemblea;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione e dovranno riceverne copia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano, gratuitamente in formato elettronico, previo rimborso spese se in formato cartaceo.

I soci sono obbligati a:

- osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio, oltre che per decesso, si perde per:

- recesso, comunicato al Consiglio direttivo, immediatamente efficace;
- mancato pagamento della quota associativa entro il 30 aprile di ogni anno;
- esclusione per gravi motivi quali:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
- L'Organo di controllo

Le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo, sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 10 - Libri sociali

L'associazione tiene i libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 11 – L'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e negli altri casi previsti dall'art. 20 del Codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente e in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica almeno 15 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il voto in assemblea si svolge secondo quanto disciplinato dall'art. 24 del CTS.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Competenze dell'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- g) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
- h) approva e modifica le linee programmatiche dell'Associazione
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea avvengono con le maggioranze stabilite dall'art 21 del Codice Civile.

Art. 12 – Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS.

Gli amministratori sono scelti esclusivamente tra le persone fisiche associate.

Il consiglio direttivo è formato da 3 o 5 o 7 consiglieri, tra cui un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

I consiglieri rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il consiglio direttivo decada dall'incarico, l'assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, da convocare entro tre mesi.

Il consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o quando due componenti ne facciano richiesta.

Il consiglio direttivo è convocato, in unica convocazione, con comunicazione cartacea o informatica, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il consiglio è validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Competenze del Consiglio direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto dell'esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, ~~entro il mese di aprile;~~
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione degli associati;
- determina l'ammontare della quota associativa;
- gestisce concretamente l'opera dei volontari;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.;
- ha facoltà di nominare, tra i soci, soggetti delegati a svolgere particolari funzioni;
- individua e documenta le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- svolge ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi mediante video-conferenza e/o mediante audio-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente accertare: 1) l'identità e la legittimazione degli intervenuti per mezzo di videoconferenza o collegamento telematico, 2) il regolare svolgimento della riunione, 3) constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali i Consiglieri potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Del rispetto delle suddette condizioni dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 13 – Presidente e vice presidente

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente.

Il presidente:

- presiede l'assemblea dei soci;
- presiede il consiglio direttivo;
- stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il presidente, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, assume i poteri del consiglio direttivo. In tal caso egli deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 14 – Segretario e il tesoriere

Il Consiglio direttivo può nominare un segretario e un tesoriere e le due cariche possono essere svolte dallo stesso consigliere.

Predisporre e conserva contratti e ordinativi.

Il tesoriere provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.

Il tesoriere, inoltre, può compiere in nome e per conto della dell'Associazione, disgiuntamente dal Presidente, le operazioni relative all'apertura e alla gestione di conti correnti bancari e postali anche tramite utilizzo del servizio internet banking, le operazioni di accredito e di addebito senza limitazioni di importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo emettere assegni, disporre bonifici bancari sui conti correnti bancari, postali o altra modalità di pagamento/trasferimento fondi).

Art. 15 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno. L'organo dura in carica 3 anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del CTS.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 co. 2 CTS.

Art. 17 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, attività di cui all'art. 6 CTS, nonché ogni altra fonte consentita dall'ordinamento.

Art. 18 – Bilancio

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto nei modi previsti dall'art. 13 CTS.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno oppure entro il 30 giugno ove vi siano particolari impedimenti dichiarati dal Consiglio direttivo con una sua apposita deliberazione ma comunque nei termini per procedere agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 (CTS).

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

Il Consiglio Direttivo cura il deposito dei bilanci presso i registri previsti dalla normativa.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 – Volontariato

L'associazione si avvale di volontariato, come disciplinato dall'art. 17 del CTS.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, con le modalità previste dall'art. 9 del CTS, ad altri enti del terzo settore, indicati dal consiglio direttivo.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del CTS e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Firma dei soci fondatori

Franco Lenzi

Orsola Fighini

[Firma]

Luca Rossi

Mario Anfora

Benedetta Gaspardi

Simone Scotti

Fabrizio Simoni

Alberto Lazzaro

Michela Faggioli

Luca Nelli

Patrizia Volare

Giuseppe Mancini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
BOLOGNA



A PRESENTE È COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'UNICO
ORIGINALE GIACENTE IN QUESTO UFFICIO E R. GISTRAT.

L. 7 GEN. 2026 AL N. 20 SERIE 3
CON EURO ESEMPLE

IN RILASCIA A RICHIESTA DEL SIG.

DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

7 GEN. 2026

SEGREARIO
MARTINO CIGRELLI